

5464

fr

1

3 dicembre 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione protezione dell'aria
e prodotti chimici
3003 Berna

e-mail: lufreinhaltung@bafu.admin.ch

Preso di posizione del Canton Ticino sulla modifica dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico nell'ambito dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato

Gentili signore,
egregi signori,

con lettera del 26 settembre 2014 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione sulla revisione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) negli ambiti dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato.

Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni e per averci sottoposto per presa di posizione la modifica in oggetto.

Quale premessa giova ribadire come in virtù dell'art. 11 della legge sulla protezione dell'ambiente, nel quadro della prevenzione occorre limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Ritenuto come oggigiorno i miglioramenti della tecnologia permettono di ridurre le emissioni degli impianti stazionari, siamo dell'avviso che sia corretto e auspicato rivedere i relativi valori limite previsti dall'OIAt e dunque salutiamo positivamente il loro adeguamento allo stato della tecnica per le categorie di impianti elencati in oggetto.

Sempre in ottica generale, salutiamo favorevolmente l'adeguamento dell'OIAI per quanto attiene al controllo del mercato dei combustibili solidi che sarà attuato analogamente a quanto già in essere per i carburanti e i combustibili liquidi e gassosi. Pure positivo è ritenuto l'adeguamento del controllo di carburanti e combustibili da parte dell'UFAM alla loro messa in circolazione e non solo all'importazione.

Entrando ora nello specifico delle modifiche proposte, riteniamo che l'art. 38 cpv. 4 debba essere meglio precisato in merito al controllo della messa in commercio delle categorie di legna da ardere più frequentemente utilizzate, ovvero per pellet e mattonelle allo stato naturale. Siamo infatti dell'avviso che la qualità del pellet e delle mattonelle debba essere dichiarata per la loro messa in commercio (classe di qualità A1, A2, B o biomassa senza legno) e che debba venir chiaramente indicata la tipologia di impianto in cui tali combustibili possono essere impiegati: in impianti a combustione «normali» per le classi A1 e A2, in impianti a combustione con potenza superiore a 40 kW o in inceneritori dei rifiuti solidi urbani per la classe B e in impianti di combustione di rifiuti agricoli per la classe biomassa senza legno.

Per quanto riguarda il contenuto dell'allegato 2, cifra 822, siamo dell'avviso che i motori a combustione stazionari nuovi debbano essere alimentati esclusivamente con carburante diesel e non più con olio da riscaldamento extra leggero, ritenuto come quest'ultimo contiene fino allo 0.1% di zolfo e una concentrazione indefinita di composti dell'azoto che generano emissioni eccessive in atmosfera, oltre che usura precoce dei motori (numero di cetani). Per i motori stazionari esistenti suggeriamo di modificare la formulazione della cifra 132 dell'allegato 5; da "olio da riscaldamento extra leggero" in "olio da riscaldamento eco".

Salutiamo invece positivamente l'abbassamento da 50 a 10 mg/m³ dei valori limite per le emissioni di particelle solide sotto forma di polvere dei motori stazionari proposto nell'allegato 2, cifra 823, come pure la definizione di limiti di emissione per il monossido di carbonio (CO) e per gli ossidi d'azoto (NOx) anche per impianti con una potenza termica inferiore a 100 kW (allegato 2, cifra 824).

Condividiamo pure l'inasprimento dei valori limite per gli impianti con una potenza termica superiore a 100 kW, considerato come i motori a combustione stazionari nuovi potranno essere messi in funzione solamente in combinazione con tecnologie per il post-trattamento dei gas di scarico.

Per concludere siamo dell'avviso che nella definizione delle esigenze energetiche all'allegato 3, cifre 414 e 63, sia da impiegare il termine di impianti a combustione anziché caldaie e generatori di vapore.

Oltre a ciò abbiamo rilevato un errore assolutamente da correggere nella formulazione della cifra 63, cpv. 1 lett. a: il limite del 7% si applica per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e per i bruciatori atmosferici e non per i bruciatori a vaporizzazione d'olio.

Ringraziamo di voler considerare i contenuti della nostra presa di posizione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p. c.:

- Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet